Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 169ª seduta pubblica, per mercoledì 17 settembre 1980, alle ore 16, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. Interpellanze e interrogazioni.

II. Votazione finale del disegno di legge:

Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* ORIANA. (1053)

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Brescia (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* CALARCO. (960)

2. PITTELLA. — Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie. (87)

Conferimento delle farmacie gestite in via provvisoria da almeno cinque anni. (879)

Relatore FERRALASCO.

3. Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari - *Relatore* PATRIARCA. (810)

(8561)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **543.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in Calolziocorte, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 543. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in località Pascolo del comune di Calolziocorte (Bergamo). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla chiesa parrocchiale di S. Martino vescovo in Calolziocorte con atto pubblico 31 dicembre 1976, n. 6183 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Manfredi, notaio in Calolziocorte, consistente in un appezzamento di terreno di ha 0.2160 descritto nella perizia giurata 14 febbraio 1978 del geom. Martino De Michele e valutato in L. 16.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. **544.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Maria delle grazie, in Sannicandro Garganico.

N. 544. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Maria delle grazie, in Sannicandro Garganico (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 298, con il quale il rag. Arnaldo Giuliari è stato nominato tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 7 novembre 1979, con la quale il rag. Arnaldo Giuliari ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, con decorrenza dal 1° gennaio 1980;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dal commissario di borsa presso la borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro del tesoro:

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del rag. Arnaldo Giuliari dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1980
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 371

(8491)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1980.

Coniazione di monete di speciale scelta da cedere a privati, enti ed associazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Considerato che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha proposto l'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni e privati;

Ritenuto di dover stabilire in unmilionecinquecentomila il numero delle serie speciali di monete da coniare;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali per collezionisti, è stabilito in pezzi unmilionecinquecentomila per il valore nominale di L. 750.000.000 (settecentocinquantamilioni) da aggiungersi ai contingenti fissati con i decreti del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, 27 marzo 1961, 8 agosto 1965 e 9 marzo 1977.

Art. 2.

Il numero delle serie speciali per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti dieci valori: da L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 200 FAO, L. 500, viene fissato per l'anno 1980, in unmilionecinquecentomila.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1980
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 161

(8542)

DECRETO MINISTERIALE 28 *maggio* 1980.

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente ed il vice presidente dell'Istituto postelegrafonici.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 17 novembre 1979, il quale dichiara che l'Istituto postelegrafonici non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto interministeriale Poste-Tesoro del 10 settembre 1974 riguardante le misure dell'indennità di carica in atto spettanti al presidente e al vice presidente dell'Istituto sopra menzionato;

Ritenuto che dette misure non sono più adeguate e che pertanto è necessario procedere ad una nuova determinazione delle medesime;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Considerato che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge numero 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 19 settembre 1975, concernente la determinazione del trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla citata legge n. 70/1975;

Sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità di carica spettante al presidente dello Istituto postelegrafonici è determinata come segue:

per l'opera professionale svolta, un compenso annuo lordo pari al trattamento economico spettante al direttore generale dell'Ente per stipendio, eventuale indennità di funzione, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità, maggiorato del 20% nonché delle eventuali quote di aggiunta di famiglia secondo le norme e le misure vigenti per il personale civile dello Stato;

per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previste per legge o per regolamento, un importo lordo per medaglia di presenza pari a L. 30.000 e non cumulabile per più presenze nella stessa giornata.

Art. 2.

Al vice presidente dell'Istituto postelegrafonici compete, quale indennità di carica:

un compenso annuo lordo, per l'opera professionale svolta, pari al 50% del compenso annuo lordo spettante al presidente dell'Istituto stesso, computando a parte le eventuali quote di aggiunta di famiglia;

un importo lordo, per medaglia di presenza, nella stessa misura e secondo le stesse modalità e condizioni stabilite nel precedente art. 1.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: DARIDA

(8497)

DECRETO MINISTERIALE 18 *giugno* 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e sulla revisione del sistema catastale;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 49 Finanze, foglio 274, con il quale è stata costituita la Commissione censuaria centrale;

Visti gli articoli 24 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato;

Considerato che l'avv. Francesco Agrò, componente effettivo di entrambe le sezioni della suddetta Commissione, è deceduto;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante;

Vista la designazione dell'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'avvocato dello Stato Mario Imponente è nominato componente effettivo di entrambe le sezioni della Commissione censuaria centrale, in sostituzione del defunto avv. Francesco Agrò.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1980
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 204

(8496)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno;

Visti i decreti ministeriali 27 dicembre 1978, 11 maggio 1979, 12 settembre 1979, 12 novembre 1979 e 1° aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1978 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno, è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8371)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Dichiarazione di valore internazionale della zona umida denominata « Lago di Tovel », per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173, del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Visto che a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai suddetti criteri vennero a suo tempo indicate alcune zone umide ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Considerato che a norma del predetto art. 2, n. 5, le parti contraenti tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Riconosciuto che la zona umida denominata « Lago di Tovel »:

a) è una formazione lacustre unica nel suo genere in quanto costituisce il substratovitale del Glenodidium sanguineum, microrganismo appartenente alle Alghe Peridinee, che lo ha reso conosciuto in tutto il mondo, a causa dei cambiamenti di colore della superficie delle sue acque, che si arrossano durante i mesi estivi;

b) che pertanto è un esempio altamente rappresentativo di una biocenosi idrodipendente, ed è parte integrante di aspetti fisici particolari, costituiti dalla omonima valle nella quale il Lago di Tovel è compreso;

c) che non corre immediato pericolo per trasformazioni dell'ambiente circostante;

d) è molto importante perché è ben situato per la ricerca scientifica e l'educazione ed è oggetto di numerosi ed importanti studi regolarmente pubblicati e resi disponibili per il mondo scientifico;

e) offre al pubblico speciali opportunità per capire ed apprezzare il valore delle zone umide;

f) è in grado di essere effettivamente conservata e gestita sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dalla provincia autonoma di Trento con nota del 25 marzo 1980;

Decreta:

La zona umida denominata « Lago di Tovel » situata nel comune di Tuenno (provincia autonoma di Trento) è dichiarata di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 37 circa.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

Il Ministro: MARCORA

Lago di Tovel

Sup. Ha 37 c.ca

Com.: Tuenno

Prov.: Trento

Reg. : Trentino Alto Adige

(7600)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 53 del citato decreto presidenziale numero 616, concernente la competenza statale in materia di fiere e mercati;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona; il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona »; i decreti del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, n. 1415, che ne ha approvato il vigente statuto, 4 aprile 1974, n. 241, 14 dicembre 1976, n. 984 e 9 agosto 1979, n. 784, con i quali lo statuto medesimo è stato modificato;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977, concernente la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti dell'ente sopraindicato;

Vista la deliberazione n. 131 in data 10 gennaio 1980 e la deliberazione n. 1315 datata 11 marzo 1980, con le quali la regione Veneto ha designato quale proprio rappresentante nel predetto collegio il dott. Gian Luigi Rinaldi in sostituzione del gr. uff. dott. Luigi Spadea, deceduto;

Decreta:

Il dott. Gian Luigi Rinaldi è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo per le fiere di Verona », con sede in Verona, in rappresentanza della regione Veneto ed in sostituzione del dott. Luigi Spadea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(7260)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica, in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mollica di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978, 20 dicembre 1978, 13 marzo 1979, 4 luglio 1979, 6 agosto 1979, 3 dicembre 1979, 19 marzo 1980 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica di Napoli, è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8388)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Modificazione al regolamento per l'attuazione del servizio del controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali nella materia;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1979, con il quale è stato istituito il servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 1 del regolamento allegato al decreto suddetto;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 1 del regolamento per la attuazione del servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali è sostituito dal seguente:

« In relazione all'interesse generale dell'economia, alla specifica competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'esigenza di dare carattere di ufficialità ai dati statistici, il controllo di cui trattasi, ritenuto elemento essenziale per l'attribuzione o la revoca della qualifica di internazionale, viene esercitato dal Ministero stesso, tramite la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali.

I direttori degli U.P.I.C.A. competenti per territorio potranno essere incaricati dell'espletamento di tale controllo, da effettuarsi anche tramite il personale in servizio presso le rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(7259)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Voxson, con sede in Roma con effetto dal 29 agosto 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 marzo 1979 e 27 marzo 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson, con sede in Roma, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(8380)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Criseociclina pomata F con Antistaminico », 40 e 20 dosi di pomata da g 5, della ditta Farmitalia-Carlo Erba, in Milano. (Decreto di revoca n. 6242/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 gennaio 1961, col quale venne registrata al n. 18001 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Criseociclina pomata F con Antistaminico », nelle confezioni 4 e 20 dosi di pomata da g 5, a nome della ditta Farmitalia farmaceutici Italia ora Farmitalia-Carlo Erba, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale n. 00775960156, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata registrata a Milano il 12 luglio 1978 al n. 28551 mod. II, con la quale la suddetta specialità medicinale è stata ceduta alla ditta Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Benigno Crespi n. 27, codice fiscale n. 01988770150;

Atteso che il richiesto trasferimento di registrazione non è stato perfezionato essendo in corso procedimento di revoca del prodotto in parola;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmacoresistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo e di un'associazione antibiotico-cortisonica per via intramammaria;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via intramammaria venga escluso, come comunicato alla ditta interessata in data 21 novembre 1978;

Atteso che la ditta medesima ha presentato domanda di modifica di composizione consistente nell'eliminazione del cloramfenicolo;

Vista la nota in data 22 gennaio 1980 della Direzione generale dei servizi veterinari, che ha espresso parere che non possa accettarsi, detta modifica in quanto il Consiglio superiore di sanità, con successiva seduta del 12 giugno 1979, ha espresso parere negativo all'associazione antibiotico-cortisonica per via intramammaria;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 21 aprile 1980, ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale di cui trattasi in quanto la modifica di composizione non può essere accolta comportando una diversificazione del prodotto già autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Criseociclina pomata F con Antistaminico », nelle confezioni 4 e 20 dosi di pomata da g 5, registrata al n. 18001 in data 28 gennaio 1961, a nome della ditta Farmitalia-Carlo Erba, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati n. 24, codice fiscale n. 00775960156 e poi ceduta alla ditta Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Benigno Crespi n. 27, codice fiscale n. 01988770150.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: Aniasi

(8481)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Destinazione del conferimento di nuovi fondi e modificazione allo statuto del Banco di Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, che autorizza il conferimento a favore del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, della complessiva somma di lire 107 miliardi;

Considerato che è necessario disporre la destinazione che dovrà essere data a detta somma, secondo quanto stabilisce l'art. 2 del cennato decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439;

Visto lo statuto del Banco di Napoli approvato con proprio decreto 11 marzo 1948, e successive modificazioni;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione del Banco di Napoli il 26 febbraio 1980, nonché il parere espresso sulla stessa dal consiglio generale di detto istituto nell'adunanza del 26 aprile 1980;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

La somma di lire 107 miliardi da conferirsi al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, sullo stanziamento di cui al decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, sarà destinata quanto a lire 64 miliardi ad aumento del capitale di fondazione e quanto alle residue lire 43 miliardi all'accantonamento in apposito fondo di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi del vigente statuto.

Si approva la nuova formulazione dell'art. 5 dello statuto del Banco di Napoli, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: Pandolfi

MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL BANCO DI NAPOLI

Art. 5. — Il patrimonio del Banco è costituito, tenuto anche conto degli apporti statali previsti in appositi provvedimenti di legge:

a) dal capitale di fondazione di lire 104 miliardi;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dai fondi di dotazione delle sezioni;
d) dai fondi di riserva delle sezioni;
e) dai fondi di riserva straordinari e speciali che vengono costituiti con deliberazione del consiglio di amministrazione od in conformità di disposizioni di legge.

I fondi di dotazione e di riserva delle sezioni garantiscono soltanto le operazioni delle sezioni per cui sono specificamente costituiti; gli altri fondi rappresentano la garanzia comune per il Banco e per ogni sua sezione.

Visto, *il Ministro del tesoro*
Pandolfi

(7982)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1977, 31 maggio 1977, 15 settembre 1977, 16 settembre 1977, 26 gennaio 1978, 27 gennaio 1978, 28 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 13 aprile 1978, 3 luglio 1978, 19 agosto 1978, 27 settembre 1978, 23 novembre 1978, 19 dicembre 1978, 27 febbraio 1979 e 28 aprile 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8365)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1978, 26 settembre 1978, 27 settembre 1978, 13 dicembre 1978, 23 febbraio 1979, 21 luglio 1979, 1° ottobre 1979, 9 gennaio 1980 e 29 maggio 1980 di proroga al trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8373)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1977, 31 maggio 1977, 15 settembre 1977, 16 settembre 1977, 26 gennaio 1978, 27 gennaio 1978, 28 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 13 aprile 1978, 3 luglio 1978, 19 agosto 1978, 27 settembre 1978, 23 novembre 1978, 19 dicembre 1978, 27 febbraio 1979, 28 aprile 1979 e 6 agosto 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8366)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fratelli Onofri S.p.a., con sede e stabilimenti in Cassago Brianza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Fratelli Onofri S.p.a., con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como);

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979, 11 maggio 1979, 15 settembre 1979, 18 ottobre 1979 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 agosto 1978 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fratelli Onofri S.p.a., con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como), è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8372)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazione, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979 con la quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979, 19 marzo 1979, 12 giugno 1979, 3 agosto 1979, 24 ottobre 1979, 22 febbraio 1980 e 11 marzo 1980 di concessione per 21 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8370)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gover Firenze, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gover Firenze di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 giugno 1979 al 29 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gover Firenze di Firenze, è prolungata al 29 marzo 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8367)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978, 17 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 5 aprile 1979, 6 aprile 1979, 1° settembre 1979, 25 ottobre 1979, 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8363)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gover Firenze, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gover Firenze di Firenze;

Visti i decreti ministeriali 21 marzo 1980 e 9 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 giugno 1979 al 29 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gover Firenze di Firenze, è prolungata al 29 giugno 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8368)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radioconvettori, in Genova, stabilimento di Quargnento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Radioconvettori, con sede legale in Genova, stabilimento di Quargnento (Alessandria);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sala-

riale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radioconvettori, con sede legale in Genova, stabilimento di Quargnento (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1977 al 1° giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8376)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa ing. Domenico Trotta, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale dell'impresa ing. Domenico Trotta di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa ingegner Domenico Trotta di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 aprile 1980 al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8375)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peraro F.O.R., stabilimento di Rovigo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Peraro F.O.R., stabilimento di Rovigo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peraro F.O.R., stabilimento di Rovigo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8374)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P., in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.V.A.P. di Bari;

Visti i decreti ministeriali 19 settembre 1979, 20 settembre 1979, 20 ottobre 1979, 30 gennaio 1980 e 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 17 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P. di Bari, è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8382)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis, in Siniscola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 1° marzo 1979, 26 aprile 1979, 25 ottobre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 agosto 1978 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8390)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco trafili, in Torbole Casaglia, stabilimento in Vimodrone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vabco trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano);

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1979, 4 luglio 1979, 5 luglio 1979, 2 aprile 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 ottobre 1978 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento in Vimodrone (Milano), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8383)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia e Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 24 maggio 1979, 21 luglio 1979, 27 settembre 1979, 11 marzo 1980 e 12 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei

lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale dela lavoro di Roma e Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8379)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane, in Nimis.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1979, 1° dicembre 1979, 3 dicembre 1979 e 14 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.à. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nellà *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8377)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni e Oriolo Romano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo (Viterbo);

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1978, 6 febbraio 1979, 12 maggio 1979, 7 luglio 1979, 5 dicembre 1979, 6 dicembre 1979 e 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 gennaio 1978 al 20 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo (Viterbo), è prolungata al 20 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8378)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maeran, in Gorla Minore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maeran di Gorla Minore (Varese);

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maeran di Gorla Minore (Varese), è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8391)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto, in Varazze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona);
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 dicembre 1979 al 28 giugno 1980;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8392)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omic, in Assemini Macchiareddu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Omic di Assemini Macchiareddu;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 19 ottobre 1979 e 3 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 25 novembre 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omic di Assemini Macchiareddu, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8385)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A., in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. L.A.M.A. di Napoli;
Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1979, 16 maggio 1980, 17 maggio 1980 e 19 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 6 luglio 1980;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8386)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata, in Pontecchio Marconi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1979 e 13 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 maggio 1979 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 18 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8387)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della ristrutturazione aziendale della S.p.a. Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1979 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8389)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978, 17 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 5 aprile 1979, 6 aprile 1979, 1° settembre 1979, 25 ottobre 1979, 12 febbraio 1980 e 11 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore

dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8364)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1977, 21 febbraio 1978, 22 febbraio 1978, 31 luglio 1978, 29 settembre 1978, 14 novembre 1978, 27 febbraio 1979, 4 maggio 1979 e 2 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 28 luglio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8356)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione per i guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164.

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Acerra (Napoli), la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti per il complemento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi dalla data predetta;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1979, 27 luglio 1979, 24 ottobre 1979, 2 gennaio 1980 e 11 marzo 1980 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prorogare di altri tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 26 giugno 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8394)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1977, 21 febbraio 1978, 22 febbraio 1978, 31 luglio 1978, 29 settembre 1978, 14 novembre 1978, 27 febbraio 1979, 4 maggio 1979, 2 ottobre 1979 e 12 agosto 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 28 luglio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8357)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiama, in Bazzano de L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Fiama di Bazzano de L'Aquila;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 maggio 1979 al 4 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiama di Bazzano de L'Aquila è prolungata al 4 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8361)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.M.A. sud - Industria sottoprodotti macellazione ed affini, stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.S.M.A. sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise (Cesena);

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1979, 18 ottobre 1979 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 dicembre 1978 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.M.A. sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise (Cesena), è prolungata al 23 marzo 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8359)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio F.lli Pambuffetti, in Foligno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Molino e pastificio F.lli Pambuffetti di Foligno;
Visti i decreti ministeriali 11 gennaio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 maggio 1979 al 24 febbraio 1980;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio F.lli Pambuffetti di Foligno è prolungata al 24 maggio 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1980

p. *Il Ministro*: Quattrone

(8369)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiama, in Bazzano de L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Fiama di Bazzano de L'Aquila;
Visti i decreti ministeriali 7 marzo 1980 e 13 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 maggio 1979 al 4 febbraio 1980;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiama di Bazzano de L'Aquila è prolungata al 4 maggio 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8362)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.M.A. sud - Industria sottoprodotti macellazione ed affini, stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 18 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.S.M.A. sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise (Caserta);
Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1979, 18 ottobre 1979, 6 maggio 1980 e 13 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 dicembre 1978 al 23 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.M.A. sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 22 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8360)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1977, 21 febbraio 1978, 22 febbraio 1978, 31 luglio 1978, 29 settembre 1978, 14 novembre 1978, 27 febbraio 1979, 4 maggio 1979, 2 ottobre 1979, 12 agosto 1980 e 13 agosto 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 28 luglio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8358)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « V Protagri - Salone biennale dell'agricoltura protetta », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « V Protagri - Salone biennale dell'agricoltura protetta », che avrà luogo a Verona dall'8 al 12 ottobre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 agosto 1980

p. *Il Ministro*: Napoli

(8425)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Intecsol - II Mostra convegno internazionale sulle fonti rinnovabili di energia e l'agricoltura », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Intecsol - II Mostra convegno internazionale sulle fonti rinnovabili di energia e l'agricoltura »,

che avrà luogo a Verona dall'8 al 12 ottobre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 agosto 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8427)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Saie '80 - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Saie '80 - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », che avrà luogo a Bologna dall'11 al 19 ottobre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 agosto 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8428)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XII Eurocarne - Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione, la conservazione e la distribuzione delle carni », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XII Eurocarne - Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione, la conservazione e la distribuzione delle carni », che avrà luogo a Verona dall'8 al 12 ottobre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 agosto 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8426)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1980.

Modificazione alla ragione sociale « Delta di Aldo Bompani & C. S.a.s. », in Firenze, autorizzata all'esercizio di attività di revisione, in « Bompani Audit di Bruno Dei & C. - Società in accomandita semplice ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 25 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1980, con il quale la società « Delta di Aldo Bompani & C. S.a.s. », con sede in Firenze, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 28 maggio 1980 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la ragione sociale suindicata in « Bompani Audit di Bruno Dei & C. - Società in accomandita semplice » e la successiva comunicazione-istanza del 3 giugno 1980;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta la necessità di procedere alla variazione suindicata della ragione sociale;

Decreta:

La ragione sociale della società « Delta di Aldo Bompani & C. S.a.s. », con sede in Firenze, viene modificata in « Bompani Audit di Bruno Dei & C. - Società in accomandita semplice ».

A decorrere dalla data del presente decreto l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata con il precedente decreto 25 gennaio 1980, si intende riferito a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compite dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(8438)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

N. 177

Corso dei cambi del 10 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	846,55	846,55	846,60	846,55	846,50	846,50	846,45	846,55	846,55	846,55
Dollaro canadese	728,70	728,70	729,30	728,70	729 —	728,65	728,80	728,70	728,70	728,70
Marco germanico	475,59	475,59	475,65	475,59	475,40	475,60	475,55	475,59	475,59	475,55
Fiorino olandese	437,48	437,48	437,50	438,48	437,35	437,45	437,44	437,48	437,48	437,45
Franco belga	29,678	29,678	29,68	29,678	29,66	29,75	29,676	29,678	29,678	29,66
Franco francese	204,54	204,54	204,30	204,54	204,40	204,50	204,45	204,54	204,54	204,50
Lira sterlina	2033,20	2033,20	2034 —	2033,20	2032 —	2033,20	2032,90	2033,20	2033,20	2033,20
Lira irlandese	1790,90	1790,90	1792 —	1790,90	1796,25	—	1792 —	1790,90	1790,90	—
Corona danese	153,66	153,66	153,60	153,66	153,50	153,65	153,66	153,66	153,66	153,65
Corona norvegese	175,63	175,63	175,80	175,63	175,65	175,60	175,55	175,63	175.63	175,60
Corona svedese	204,02	204,02	204 —	204,02	203,95	204,05	204,04	204,02	204,02	204 —
Franco svizzero	518,93	518,93	518,40	518,93	518,45	518,90	518,80	518,93	518,93	518,90
Scellino austriaco	67,16	67,16	67,15	67,16	67,15	67,15	67,13	67,16	67,16	67,15
Escudo portoghese	17,25	17,25	17,12	17,25	17,10	17,25	17,10	17,25	17,25	17,25
Peseta spagnola	11,59	11,59	11,5975	11,59	11,58	11,60	11,591	11,59	11,59	11,59
Yen giapponese	3,914	3,914	3,9250	3,914	3,911	3,90	3,914	3,914	3,914	3,90

Media dei titoli del 10 settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	62,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,025
» 5,50 % » » 1968-83	84,425
» 5,50 % » » 1969-84	81,025
» 6 % » » 1970-85	79,450
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,050
» 10 % » » 1977-92	81,925
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,125
» » » » 1-10-1978/80	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	99,475
» » » » 1-10-1979/81	98,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,050
» » » » 1- 5-1979/82	98,900
» » » » 1- 7-1979/82	97,600
» » » » 1-10-1979/82	97,750
» » » » 1- 1-1980/82	97,750
» » » » 1- 3-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	99,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,850
» » » 12 % 1- 4-1982	94,875
» » » 12 % 1-10-1983	92,350
» » » 12 % 1- 1-1984	92,725
» » » 12 % 1- 4-1984	92,675
» » » 12 % 1-10-1984	92,425
» » » 12 % 1-10-1987	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: Marolda

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	846,50
Dollaro canadese	728,75
Marco germanico	475,57
Fiorino olandese	437,46
Franco belga	29,677
Franco francese	204,495
Lira sterlina	2033,05
Lira irlandese	1791,45
Corona danese	153,66
Corona norvegese	175,59
Corona svedese	204,03
Franco svizzero	518,865
Scellino austriaco	67,145
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	11,59
Yen giapponese	3,914

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5% Serie ordinaria trentennale; 5% Serie ordinaria trentacinquennale; 5,50% Serie ordinaria trentennale; 6% s.s. A.N.A.S.; 6% Serie ordinaria trentennale; 7% s.s. A.N.A.S.; 7% Serie ordinaria ventennale; 7% Serie ordinaria trentennale; 8% Serie ordinaria trentennale; 9% Serie ordinaria trentennale; 10% Serie ordinaria ventennale; 10% Serie ordinaria trentennale; 12% Serie ordinaria quindicennale; 13,50 Serie ordinaria quindicennale.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1980, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1981:

1) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.377 titoli di L. 50.000
» 2.044 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.090.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 184 titoli di L. 50.000
» 643 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 330.700.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 858 titoli di L. 50.000
» 665 titoli di » 500.000
» 383 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 758.400.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 72 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 300 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 313.600.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 157 titoli di L. 50.000
» 134 titoli di » 500.000
» 187 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 261.850.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 78 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 94 titoli di » 1.000.000
» 14 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.400.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 23 titoli di L. 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
» 17 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 104.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 19 titoli di L. 500.000
» 16 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 89.500.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 17.500.000.

2) 5% SERIE ORDINARIA TRENTACINQUENNALE:

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 238 titoli di L. 12.500
» 1.791 titoli di » 25.000
» 241 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 59.800.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 565 titoli di L. 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 28.250.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 45 titoli di L. 5.000
» 14 titoli di » 12.500
» 350 titoli di » 25.000
» 903 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 54.300.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 5.000
» 28 titoli di » 12.500
» 145 titoli di » 25.000
» 2.261 titoli di » 50.000
» 1.678 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 956.050.000.

3) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.858 titoli di L. 50.000
» 2.093 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.139.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 158 titoli di L. 50.000
» 178 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 96.900.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 136 titoli di L. 50.000
» 75 titoli di » 500.000
» 188 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 232.300.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 541 titoli di L. 50.000
» 296 titoli di » 500.000
» 346 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 521.050.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 268 titoli di L. 50.000
» 124 titoli di » 500.000.
» 83 titoli di » 1.000.000
» 20 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 258.400.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 22 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 500.000
» 42 titoli di » 1.000.000
» 82 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 459.100.000.

4) 6% s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 290 titoli di L. 50.000
» 174 titoli di » 250.000
» 290 titoli di » 500.000
» 812 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.015.000.000.

5) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 67 titoli di L. 12.500
» 278 titoli di » 50.000
» 324 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 176.737.500;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 133 titoli di L. 12.500
» 565 titoli di » 50.000
» 273 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 166.412.500;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 200 titoli di L. 12.500
» 823 titoli di » 50.000
» 558 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 322.650.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 91 titoli di L. 12.500
» 335 titoli di » 50.000
» 268 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 151.887.500;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 189 titoli di L. 12.500
» 1.293 titoli di » 50.000
» 751 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 442.512.500;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 80 titoli di L. 12.500
» 717 titoli di » 50.000
» 500 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 286.850.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 500 titoli di L. 12.500
» 1.722 titoli di » 50.000
» 926 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 555.350.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 135 titoli di L. 12.500
» 1.295 titoli di » 50.000
» 406 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 269.437.500;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:

n. 604 titoli di L. 12.500
» 3.878 titoli di » 50.000
» 3.038 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.720.450.000;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 468 titoli di L. 12.500
» 3.611 titoli di » 50.000
n. 3.088 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.730.400.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 69 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 26 titoli di » 1.000.000
» 33 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 205.950.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 119 titoli di L. 50.000
» 155 titoli di » 500.000
» 297 titoli di » 1.000.000
» 106 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 910.450.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.033 titoli di L. 50.000
» 799 titoli di » 500.000
» 772 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.228.150.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 5.000.000
» 4 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 80.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 520 titoli di L. 50.000
» 153 titoli di » 500.000
» 166 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L 268.500.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 932 titoli di L. 50.000
» 593 titoli di » 500.000
» 469 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
» 1 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 832.100.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 140 titoli di L. 50.000
» 146 titoli di » 500.000
» 88 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 168.000.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 356 titoli di L. 50.000
» 314 titoli di » 500.000
» 207 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 381.800.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 258 titoli di L. 50.000
» 249 titoli di » 500.000
» 258 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 395.400.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 352 titoli di L. 50.000
» 498 titoli di » 500.000
» 375 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 641.600.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 374 titoli di L. 50.000
» 329 titoli di » 500.000
» 191 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 374.200.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 230 titoli di L. 50.000
» 262 titoli di » 500.000
» 342 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 484.500.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 334 titoli di L. 50.000
» 449 titoli di » 500.000
» 347 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 588.200.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 49 titoli di L. 50.000
» 117 titoli di » 500.000
» 77 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 137.950.000.

6) 7% s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che lo compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.620.000.000.

7) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 500.000
» 57 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 59.200.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 34 titoli di L. 50.000
» 29 titoli di » 500.000
» 209 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 225.200.000.

8) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 200 titoli di L. 50.000
» 137 titoli di » 500.000
» 129 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 207.500.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 21.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 295 titoli di L. 50.000
» 588 titoli di » 500.000
» 554 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 862.750.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 165 titoli di L. 50.000
» 128 titoli di » 500.000
» 211 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 283.250.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 195 titoli di L. 100.000
» 158 titoli di » 500.000
» 202 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 300.500.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 223 titoli di L. 100.000
» 426 titoli di » 500.000
» 691 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 926.300.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 120 titoli di L. 100.000
» 248 titoli di » 500.000
» 522 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 658.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 174 titoli di L. 100.000
» 382 titoli di » 500.000
» 1.055 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.263.400.000.

9) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 67 titoli di L. 100.000
» 125 titoli di » 500.000
» 1.296 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.365.200.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 57 titoli di L. 100.000
» 179 titoli di » 500.000
» 2.220 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.315.200.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 500.000
» 96 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 98.500.000.

10) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 2 titoli di » 500.000
» 21 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 22.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 100.000
» 45 titoli di » 500.000
» 718 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 741.700.000.

11) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 500.000
» 321 titoli di » 1.000.000
» 56 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 603.500.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100.000
» 9 titoli di » 500.000
» 1.466 titoli di » 1.000.000
» 210 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.501.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 500.000
» 763 titoli di » 1.000.000
» 144 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.484.000.000.

12) 10 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 100.000
» 41 titoli di » 500.000
» 473 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 494.900.000.

13) 12 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 126 titoli di L 1.000.000
» 17 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 211.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 293 titoli di L. 1.000.000
» 72 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 653.000.000.

14) 13,50 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 88 titoli di L. 1.000.000
» 12 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 148.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 25 titoli di L. 1.000.000
» 40 titoli di » 5.000.000
» 55 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 775.000.000.

Totale generale L. 38.334.537.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(8551)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Urago d'Oglio

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Con la medesima deliberazione sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al suddetto piano:

deliberazione 12 giugno 1980, n. 32865: comune di Urago d'Oglio (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 3 marzo 1977, n. 10 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 15 ottobre 1977, n. 49, di G.M. 30 novembre 1977, n. 59, ratificata con deliberazione di C.C. 28 dicembre 1978, n. 64).

(8527)

Variante al piano regolatore generale del comune di Gorle

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicata:

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32350: comune di Gorle (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 novembre 1979, n. 87).

(8528)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Zavaldi Maria, nata ad Opacchiasella il 31 dicembre 1911, residente a Monfalcone in via S. Francesco, 25, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di Zavadlav del proprio cognome;

Considerato che il cognome sopraddetto fu ridotto in forma italiana con decreto del prefetto di Trieste 5 marzo 1935, n. 11419/6389;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il regio decreto 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome di Zavaldi Maria, nata ad Opacchiasella il 31 dicembre 1911 e residente a Monfalcone in via S. Francesco, 25, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Zavadlav ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Monfalcone (Gorizia) sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 23 agosto 1980

Il prefetto: BARRASSO

(8397)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Concorso pubblico, per esami, a un posto nella posizione iniziale della qualifica di assistente, carriera di concetto

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti, un concorso pubblico, per esami, a un posto di assistente in prova, alla classe iniziale nel ruolo amministrativo della Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma alla via Giovanni Paisiello n. 24 (c.a.p. 00198).

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo equipollente; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno pervenire o essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda, presso gli uffici della Direzione generale della Cassa.

(8506)

Concorso pubblico, per esami, a sette posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo, carriera esecutiva.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti, un concorso pubblico, per esami, a sette posti di archivista dattilografo in prova, alla classe iniziale nel ruolo amministrativo della Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma alla via Giovanni Paisiello n. 24 (c.a.p. 00198).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno pervenire o essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda, presso gli uffici della Direzione generale della Cassa.

(8507)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinvio della prova pratica del concorso, per esami, ad un posto di chimico nel ruolo della carriera direttiva dei chimici.

La prova pratica del concorso, per esami, ad un posto di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979, registro n. 5 Sanità, foglio n. 379, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979, è rinviata a data da destinarsi.

(8398)

Elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso della idoneità nazionale in quanto avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 16 giugno 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Marsico Vanda, nata a S. Pietro in Guarano il 2 aprile 1934;

Toscano Giacomino, nato a Cairo (Egitto) il 15 marzo 1929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1980

Il Ministro: ANIASI

(8436)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università della Calabria per le seguenti qualifiche di mestiere:

conduttore di caldaie a vapore	posti 1
elettricista	» 1
meccanico-autista	» 2
vetraio	» 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Per la qualifica di conduttore di caldaie a vapore è richiesta, inoltre, la patente di conduttore di caldaie a vapore almeno di secondo grado.

Per la qualifica di meccanico-autista, è richiesta inoltre la patente automobilistica di categoria D pubblica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Ufficio concorsi - Commenda di Rende (Cosenza).

Non saranno prese in considerazioni le domande nelle quali non sia chiaramente indicate a quale dei concorsi banditi l'aspirante intenda partecipare, ovvero per quale delle qualifiche di mestiere, indicate nei concorsi stessi, intenda concorrere.

Nell'ipotesi in cui l'aspirante, con una sola domanda, abbia chiesto di partecipare a più di un concorso, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(8509)

Concorso a tre posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università della Calabria, per le seguenti qualifiche di mestiere:

elettricista . . .	posti 1
riparatori di apparecchi per registrazione .	» 1
muratore . . .	» 1

Titoli di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Ufficio concorsi - Commenda di Rende (Cosenza).

Non saranno prese in considerazioni le domande nelle quali non sia chiaramente indicate a quale dei concorsi banditi l'aspirante intenda partecipare, ovvero per quale delle qualifiche di mestiere, indicate nei concorsi stessi, intenda concorrere.

Nell'ipotesi in cui l'aspirante, con una sola domanda, abbia chiesto di partecipare a più di un concorso, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(8510)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 800 in data 11 maggio 1979 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a numero quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1977;

Visto altresì il proprio decreto n. 801 in pari data con il quale il dott. Vitali Costantino, secondo classificato nella graduatoria degli idonei, è stato dichiarato vincitore della condotta consorziale di Apiro-Poggio S. Vicino, mentre è stata sospesa la declaratoria dei seguenti altri tre vincitori del concorso citato perché i relativi posti erano ricoperti per incarico da altri veterinari che potevano aver titolo al concorso riservato di cui all'art. 47, quinto comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

Brizioli Giammario: per la condotta di Sarnano;

Pastori Massimo: per la condotta di Monte San Martino;

Carfagna Angelo: per la condotta di Fiastra-Acquacanina-Bolognola;

Considerato che la sospensiva motivata principalmente dalle comprensibili incertezze di comportamento dell'azione amministrativa causate dallo *ius superveniens*, non può protrarsi ulteriormente, ciò essendo contrario all'interesse pubblico in generale ed alle aspettative legittime dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria ed aventi interesse a veder definite le proprie posizioni;

Ritenuto che alla data di entrata in vigore della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, la commissione giudicatrice del concorso aveva esaurito completamente i lavori e che pertanto il concorso in questione poteva legittimamente considerarsi espletato mancando semplicemente i provvedimenti dichiarativi di cui ai primi due commi del presente decreto emanati successivamente;

Considerato pertanto che la normativa intervenuta non debba aver influenza su situazioni giuridiche già perfezionate;

Visto inoltre che il dott. Pastori Massimo terzo classificato nella graduatoria del concorso di che trattasi ha fatto pervenire formale rinuncia a qualsiasi nomina;

Considerato che i candidati che seguono in graduatoria che hanno chiesto le condotte di Monte San Martino e Fiastra (consorzio) nell'ordine delle preferenze, sono già in servizio rispettivamente nei posti per i quali risultano vincitori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

1) E' revocata la sospensiva di cui al precedente decreto n. 801 in data 11 maggio 1979;

2) I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco segnate:

Brizioli Giammario: Sarnano - unica;

Carfagna Angelo: Monte S. Martino - unica;

Annavini Elio: Fiastra-Acquacanina-Bolognola (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Macerata, addì 23 agosto 1980

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(8444)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI TOLENTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di dermosifilopatia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tolentino (Macerata).

(3035/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « V. BUZZI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(3036/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione medica riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo *A*), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 oppure dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(3027/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio d'analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(3038/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE « BUSACCA » DI SCICLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Scicli (Ragusa).

(3029/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di direttore e un posto di farmacista collaboratore della farmacia esterna n. 1.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - ufficio concorsi dell'ente in Livorno.

(3031/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente dell'istituto di radiologia (radiodiagnostica).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(3040/S)

OSPEDALE CIVILE « B.V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorso ad un posto di aiuto di O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio personale dell'ente in Latisana (Udine).

(3042/S)

OSPEDALE « S. FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(3043/S)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e quattro posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(3078/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

due posti di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(3077/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente di radiologia;

cinque posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(3037/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802520)